I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 877/82 DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 1982

che sospende l'importazione di qualsiasi prodotto originario dell'Argentina

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la grave situazione risultante dall'invasione delle Isole Falkland da parte dell'Argentina, che è stata oggetto della risoluzione 502 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha dato luogo a deliberazioni nel quadro della cooperazione politica europea che hanno in particolare condotto alla decisione che saranno prese misure economiche nei confronti dell'Argentina in conformità delle pertinenti disposizioni dei trattati comunitari ;

considerando che, in seguito alle misure già adottate dal Regno Unito, gli Stati membri si sono consultati a norma dell'articolo 224 del trattato che istituisce la Comunità economica europea ;

considerando che, nel quadro di questa consultazione, è risultata la necessità di prendere misure urgenti e uniformi e che per tale ragione gli Stati membri hanno deciso di ricorrere all'adozione di un regolamento del Consiglio a norma del trattato ;

considerando che, in tali condizioni, gli interessi della Comunità e degli Stati membri esigono la sospensione provvisoria dell'importazione di qualsiasi prodotto originario dell'Argentina ;

considerando che occorre evitare che il presente regolamento pregiudichi i titoli di importazione accordati e gli impegni contratti anteriormente alla sua entrata in vigore ; che tuttavia non occorre applicare disposizioni transitorie per le importazioni nel Regno Unito che sono state oggetto delle misure britanniche con decorrenza 7 aprile ;

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

È sospesa l'importazione per l'immissione in libera pratica nella Comunità di qualsiasi prodotto originario dell'Argentina.

Articolo 2

1. Il presente regolamento non osta all'immissione in libera pratica dei prodotti originari dell'Argentina

— accompagnati da titoli di importazione rilasciati anteriormente alla data della sua entrata in vigore, nei quali l'Argentina sia menzionata quale paese d'origine, oppure

— da importare in esecuzione di contratti conclusi anteriormente a tale data, oppure

— in corso di inoltro verso la Comunità a tale data.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano alle importazioni nel Regno Unito dei prodotti contemplati dal presente regolamento e che sono stati oggetto delle misure adottate dal Regno Unito con decorrenza 7 aprile.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile fino al 17 maggio 1982.

Entro tale data il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, esaminerà l'opportunità di prorogare, modificare o, se del caso, abrogare il presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 aprile 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TINDEMANS